

FOGLIO INFORMATIVO

Intermediazione in Cambi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COSA E' L'INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

L'intermediazione in cambi è la negoziazione di divisa, a pronti e a termine, in euro o in un'altra divisa estera. Per negoziazione di valuta a pronti si intende la trasformazione di una somma espressa in una divisa in un'altra divisa ad un rapporto di cambio prefissato. Normalmente la regolazione economica della transazione avviene due giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione.

Il rapporto di cambio tra due divise è oggetto di una contrattazione continua nel mercato interbancario, non vi sono orari di contrattazione predefiniti. Il cliente, rivolgendosi alla propria banca, ottiene da questa il rapporto di cambio a cui quest'ultima è disposta a vendere/comprare euro contro divisa estera ovvero una divisa estera contro una seconda unità di regolamento.

Il contratto a termine comporta per il cliente l'impegno inderogabile a ritirare (import-posizione debitoria) o consegnare (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto. Il ritiro/la consegna devono avvenire con divisa disponibile il giorno di scadenza del contratto; pertanto l'operazione dovrà essere trattata due giorni lavorativi, o quelli previsti dal "Calendario internazionale Cambisti", precedenti la data di scadenza del contratto.

Attraverso la sottoscrizione di un "contratto a termine", col quale è pattuito il cambio da applicarsi alla data futura prestabilita, è possibile annullare il rischio cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- L'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione.
- Rischio Paese, e cioè il deterioramento del Paese a causa di situazioni politico/economiche, calamità naturali, etc. che possono comportare forti oscillazioni del cambio fino all'impossibilità di concludere l'intermediazione in cambi;
- Eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di variazioni dei tassi di mercato e/o di decisioni assunte in via autonoma dalla Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

INTERMEDIAZIONE IN CAMBI – OPERAZIONE A PRONTI

VENDITA	
Valuta addebito	Giorno esecuzione
Commissioni intervento	0,15% minimo Euro 5,16
ACQUISTO	
Valuta accredito	2 giorni lavorativi
Commissioni intervento	0,15% minimo Euro 5,16

INTERMEDIAZIONE IN CAMBI – OPERAZIONE A PRONTI

Spese accensione per singola operazione	Euro 10,00
Commissioni intervento	0,20% minimo Euro 5,16

LISTINO CAMBI

Per le operazioni in valuta, sul Prezzo corrente di mercato vengono applicati gli scarti massimi di seguito espressi in percentuale:

USD (Dollaro USA)	0,35%
GBP (Sterlina Inglese)	0,35%
DKK (Corona Danese)	0,35%
CAD (Dollaro Canadese)	0,35%
JPY (Yen Giapponese)	0,35%
CHF (Franco Svizzero)	0,35%
SEK (Corona Svedese)	0,37%

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Efficacia probatoria delle scritture contabili della banca

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca potrà procedere all'esecuzione coattiva del contratto, restando inteso che, per quanto riguarda la differenza tra il corrispettivo convenuto ed il ricavo netto della vendita, ovvero l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto, faranno fede le risultanze contabili della Banca. In tale caso, inoltre, il Cliente si obbliga a versare alla banca una penale pari all'uno per cento (1,00%) della divisa oggetto del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Esclusione della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta del Contratto, il Cliente rinuncia ad avvalersi della facoltà di risolvere il contratto stesso ai sensi dell'art.1467 c.c.

Divieto di cessione

Il Contratto ed i diritti da esso derivanti non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto delle parti.

Modifica delle norme contrattuali e delle condizioni economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di apertura di credito. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive

modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto di apertura di credito senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente, mediante apposita comunicazione, può chiedere alla Banca, che può o meno accettare, la conclusione anticipata, ossia in data antecedente a quella prevista per la consegna della valuta, anche parziale, dell'operazione. La Banca, in caso di inadempimento del Cliente, può procedere all'esecuzione coattiva del contratto (art.1515 e 1516 del Codice Civile)

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Foro Competente

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a

Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro (MO)

fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.
Valuta	Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice.
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.